

**ASSEGNAZIONE DEL FONDO PMI**  
**MISURA "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ**  
**POR FESR - CAMPANIA 2007 – 2013”**

**SCHEMA DI POLIZZA FIDEJUSSORIA**

**OGGETTO: polizza fideiussoria ai sensi dell’art. 17.1 lett. C) dell’Avviso, rilasciata in favore di Sviluppo Campania a garanzia della restituzione del finanziamento concesso - POR FESR - CAMPANIA 2007 – 2013 - Asse II – Obiettivo Operativo 2.4. - MISURA INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ.**

**PREMESSO**

- che, con delibera di Giunta Regionale n. 378 del 24.09.2013, integrata dalle successive D.G.R. n. 648/2014 e 701/2014, la Regione Campania ha approvato l'adozione di misure di sostegno al tessuto produttivo, istituendo il Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI campane, per complessivi 265 Meuro, a valere sull’Asse II del POR FESR 2007 – 2013 -Obiettivo Operativo 2.4, affidandone la gestione alla Società Sviluppo Campania S.p.a.;
- che, con decreti dirigenziali nn. 298/2013, 1327/2014 e 1374/2014, la Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive ha ammesso a finanziamento l'intervento "Fondo Regionale per lo sviluppo delle PMI Campane sulle risorse P.O. - FESR 2007 - 2013 - Obiettivo Operativo 2.4, approvando le linee guida dell’intervento straordinario a favore della competitività e dell’occupazione “Strategia d’investimento e pianificazione”;
- che, nell’ambito delle iniziative dirette a favorire l’accesso al credito, è stata istituita la Misura "INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA COMPETITIVITÀ", con uno stanziamento di € 120.000.000,00, con erogazione di finanziamenti in favore delle PMI del settore industriale, commerciale, turistico e della valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e naturalistico;
- che, per dare attuazione alla predetta misura, in data 25.11.2015, Sviluppo Campania ha pubblicato il bando per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento (BURC n. 70 del 25.11.2015);

- che l'Impresa \_\_\_\_\_ (in seguito Contraente), con sede legale in \_\_\_\_\_ C.F. e P.I. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, ha presentato istanza di accesso alle agevolazioni in uno al relativo Programma di Investimento, che è stato ammesso a finanziamento, con nota prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_% (in lettere) del Programma Ammissibile, con accollo, da parte del Beneficiario, della residua percentuale a copertura del fabbisogno occorrente per la realizzazione del programma di investimento;
- che tutte le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento, effettuate da Sviluppo Campania in ottemperanza all'ultimo comma dell'art. 16 dell'Avviso, hanno avuto esito positivo;
- che, in conseguenza, Sviluppo Campania ha stipulato il contratto di finanziamento che prevede la erogazione degli importi concessi, in due tranches, la prima per un importo corrispondente al I Sal di € \_\_\_\_\_, pari al \_\_\_\_\_% dell'ammontare totale del Programma di Investimento e la II tranche, a saldo, previa positiva verifica della rendicontazione relativa al 100% delle spese sostenute, debitamente quietanzate;
- che il Beneficiario in data \_\_\_\_\_ ha presentato richiesta di erogazione del I Sal per un importo pari ad € \_\_\_\_\_;
- che la erogazione del predetto SAL è subordinata alla presentazione di idonea polizza fideiussoria, a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 17.2 dell'Avviso di Selezione, per l'importo del SAL erogato di € \_\_\_\_\_, maggiorato degli interessi maturati nel periodo di preammortamento e degli interessi di mora nella misura prevista dal contratto finanziamento in caso di ritardato pagamento delle singole rate ovvero delle somme dovute a titolo di restituzione;
- che la polizza fideiussoria avrà durata di un anno a garanzia della restituzione del finanziamento erogato e dovrà essere rinnovata, di sei mesi in sei mesi, mediante rilascio, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale ovvero di ogni scadenza semestrale, di nuova polizza ovvero di

appendice integrativa della presente polizza da cui risulti l'avvenuto rinnovo semestrale, fino alla restituzione integrale del finanziamento e, comunque, fino allo svincolo da parte di Sviluppo Campania;

- che i termini utilizzati nel presente atto hanno il seguente significato:

- a) **Garante**: il soggetto obbligato alla restituzione delle somme al garantito in esecuzione della presente fideiussione;
- b) **Contraente**: il soggetto ammesso a finanziamento al quale Sviluppo Campania dovrà erogare l'importo previsto dal contratto di finanziamento;
- c) **Garantito**: Sviluppo Campania;
- d) **Finanziamento**: l'importo da erogare al contraente;
- e) **Contratto di finanziamento**: il complesso delle obbligazioni a carico del contraente a seguito dell'erogazione del finanziamento;
- f) **Piano di Ammortamento**: le complessive rate trimestrali (40) posticipate e consecutive, con 12 mesi di preammortamento, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento, in cui il contraente deve restituire il finanziamento erogato al tasso dello 0% (zero per cento).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

La presente polizza fideiussoria è regolata dalle seguenti condizioni:

#### **ARTICOLO 1**

#### **OGGETTO**

La sottoscritta \_\_\_\_\_ Compagnia Assicurativa (ovvero Banca o uno degli altri soggetti previsti dall'art. 17.2 dell'Avviso)<sup>1</sup>, in seguito denominata per brevità "garante", con

---

1

a) Istituti bancari (fidejussione bancaria);

b) Compagnia di Assicurazione (fidejussione assicurativa) autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs. 7.09.2005n. 209, iscritta all'IVASS e dotata di organizzazione stabile in Italia. Sviluppo Campania si riserva in tal senso di verificare l'effettiva esistenza della Compagnia presso la Direzione generale della medesima;

c) Intermediari finanziari iscritti agli elenchi di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993(oggi, Albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 D.Lgs. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2010);

d) Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti negli elenchi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 385/1993(oggi, Albo tenuto dalla Banca d'Italia ex art. 106 D.Lgs. 385/1993, come modificato dal D.Lgs. 141/2010).

sede legale in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, n° \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, iscritta all'IVASS Sezione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ ai sensi del D. Lgs 209/2005 e dotata di organizzazione stabile in Italia stabile (ovvero iscritta all'Albo di cui all'art. 106 D. Lgs 385/1993 in data \_\_\_\_\_), rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, con il presente atto, si costituisce fideiussore nell'interesse della ditta/società Contraente ed in favore di Sviluppo Campania fino alla concorrenza della somma omnicomprensiva di € \_\_\_\_\_, pari alla I tranche di finanziamento (SAL I – 50% dell'intero).

La fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni assunte dal Beneficiario con il contratto di finanziamento ed in particolare la integrale restituzione della tranche di finanziamento erogato da Sviluppo Campania, quale SAL I.

A tal fine la sottoscritta \_\_\_\_\_ Compagnia Assicurativa (ovvero Banca o uno degli altri soggetti previsti dall'art. 17.2 dell'Avviso) dichiara di aver preso piena conoscenza del contratto di finanziamento e di tutte le clausole in esso contenute relative alle obbligazioni a carico del Contraente ed alle ipotesi di revoca e/o decadenza dal finanziamento e di risoluzione del contratto, con particolare riguardo alle obbligazioni di restituzione a carico del Contraente ed alle misure risolutorie del finanziamento e/o del contratto dalle quali discende l'obbligo di restituzione del Contraente.

## **ARTICOLO 2**

### **PRECISAZIONI INERENTI L'OGGETTO**

In conseguenza di quanto previsto all'art. 1, il Garante si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a pagare a Sviluppo Campania l'importo corrispondente alla quota di finanziamento erogato, qualora il Contraente non abbia restituito l'importo stesso entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dell'apposita richiesta, comunicata per conoscenza anche al Garante, formulata da Sviluppo Campania a fronte del riscontrato inadempimento.

Il Garante è obbligato al pagamento in tutte le ipotesi di mancata restituzione delle somme dovute dal Contraente in virtù del contratto di finanziamento ed in particolare:

- a) qualora il Contraente non paghi tutte o parte delle rate dovute alle scadenze previste;
- b) qualora, a programma di investimento regolarmente e tempestivamente realizzato, il Contraente non restituisca le somme dovute a Sviluppo Campania a seguito di decadenza e/o revoca dal finanziamento e/o risoluzione del contratto di finanziamento;
- c) qualora il Contraente ritardi il pagamento, rispetto alle scadenze del Piano di Ammortamento.

L'importo da rimborsare dovrà essere maggiorato delle eventuali spese sostenute per il recupero della somma erogata, nel caso di mancata restituzione nel termine assegnato al Contraente da Sviluppo Campania, degli interessi di mora, al il tasso legale vigente maggiorato dell'1%, decorrenti dal sedicesimo giorno successivo alla ricezione della semplice richiesta di rimborso, formalizzata da Sviluppo Campania senza necessità di costituzione in mora.

### **ARTICOLO 3**

#### **RINUNCIA ALLA PREVENTIVA ESCUSSIONE ED ALLE ECCEZIONI**

Il Garante è obbligato a pagare, incondizionatamente e senza riserva alcuna, anche in caso di opposizione del Contraente o di terzi aventi causa, la somma garantita, nel rispetto dell'importo massimo previsto, a prima richiesta e senza eccezioni, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., restando il Garante obbligato in solido con il Contraente e con espressa rinuncia ad eccepire la scadenza del termine di cui all'art. 1957 co 1 e co II cod. civ., che si intende espressamente derogato.

La fideiussione sarà valida ed efficace, in deroga all'art. 1955 cod. civ, anche nel caso in cui, per fatto di Sviluppo Campania, non possa avere luogo la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi spettanti alla medesima.

### **ARTICOLO 4**

#### **ULTERIORI PATTUZIONI**

Le obbligazioni derivanti dalla fidejussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o degli aventi causa.

I diritti derivanti dalla presente garanzia, in favore di Sviluppo Campania, restano validi e integri fino alla totale estinzione di ogni suo credito verso il Contraente, senza che essa sia tenuta ad escutere preventivamente il Contraente o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 co I e co II cod. civ. che è espressamente derogato.

## **ARTICOLO 5**

### **DURATA DELLA GARANZIA**

La garanzia ha la durata minima di un anno, a far data dal suo rilascio e sarà rinnovata di sei mesi in sei mesi, mediante rilascio di nuova polizza ovvero di appendice integrativa della presente polizza da cui risulti l'avvenuto rinnovo semestrale e così di seguito fino alla completa restituzione del finanziamento e, comunque, fino allo svincolo, da parte di Sviluppo Campania.

Il rinnovo dovrà avvenire almeno 30 giorni prima della scadenza annuale ovvero di quella semestrale.

Durante la vigenza della presente polizza fideiussoria, il garante non può recedere dalla garanzia, che rimane ferma ed efficace fino alla scadenza annuale ovvero semestrale.

Qualora, alla scadenza dell'anno ovvero del semestre, la polizza non sia rinnovata ovvero, per qualunque ragione, sia inefficace o si estingua, in caso di mancato rilascio di nuova polizza fideiussoria o di altra idonea garanzia, il Contraente sarà dichiarato decaduto dal finanziamento con risoluzione di diritto del relativo contratto e Sviluppo Campania avrà diritto di escutere la presente polizza fideiussoria sino alla totale restituzione dell'importo dovuto dal Contraente, senza applicazione dei limiti temporali di cui all'art. 1957 co I e co II cod. civ., espressamente derogato.

## **ARTICOLO 6**

### **ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Garante è obbligato, a semplice richiesta scritta di Sviluppo Campania, a mezzo pec (da inviare all'indirizzo \_\_\_\_\_), a versare l'importo indicato nella predetta richiesta, nel limite della somma garantita, entro il termine massimo di 15 giorni dalla ricezione.

Il Garante non può opporre a Sviluppo Campania alcuna eccezione e/o contestazione inerente il contratto di finanziamento e/o il rapporto con il Garantito ovvero la presente fideiussione, ivi compresa l'eventuale mancato pagamento del premio assicurativo, rinunciando espressamente il Garante, fin da ora, a tutte le eccezioni e contestazioni di qualunque natura, anche in caso di eventuale opposizione, da parte del Contraente o di altri soggetti comunque interessati e/o di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito del Garantito, ovvero nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1945 cod civ.

## **ARTICOLO 7**

### **PREMIO**

La fidejussione è emessa, ai soli fini del calcolo del premio, per la durata di un anno e per il successivo rinnovo semestrale automatico per un periodo pari alla completa realizzazione del Programma di Investimento, fino allo svincolo da parte di Sviluppo Campania, di cui al successivo art. 8.

Il premio è dovuto in forma anticipata per il primo anno e successivamente all'inizio di ogni semestre.

#### **In alternativa ai precedenti commi 1 e 2:**

*(La fidejussione è emessa, ai soli fini del calcolo del premio, per la durata di un anno, salvo il rinnovo nei termini di cui all'art. 5.*

*Il premio è dovuto in forma anticipata per ciascun anno o semestre).*

Qualora l'importo garantito sia ridotto ai sensi dell'art. 9 ul. co., il premio sarà proporzionalmente ridotto.

In caso di svincolo anticipato, il Garante è tenuto a rimborsare al Contraente l'eventuale costo della fidejussione per il periodo di mancata copertura.

**In alternativa al comma 4:**

*(In caso di svincolo anticipato, il premio versato resta integralmente acquisito dalla banca/assicurazione/società/confidi).*

Il mancato pagamento dei premi, da parte del Contraente, non potrà essere opposto a Sviluppo Campania.

## **ARTICOLO 8**

### **SVINCOLO**

La presente fidejussione avrà validità fino alla scadenza del contratto di finanziamento e, comunque, fino alla restituzione delle somme dovute dal Contraente a Sviluppo Campania per effetto del contratto di finanziamento e sarà svincolata entro 60 giorni dalla restituzione dell'importo dovuto, mediante rilascio, da parte di Sviluppo Campania, di espressa dichiarazione liberatoria scritta attestante l'intervenuta restituzione delle somme garantite.

Lo svincolo della polizza può avvenire anticipatamente prima della restituzione integrale di quanto dovuto, nel caso in cui il Contraente si sia avvalso dell'opzione di cui all'art. 5 del contratto di finanziamento di prestare altra garanzia, reale o personale, ritenuta idonea da Sviluppo Campania a seguito di istruttoria, entro 30 giorni dal rilascio della garanzia sostitutiva.

La presente polizza fideiussoria potrà essere parzialmente ridotta in proporzione alle rate restituite dal Contraente in base al Piano di Ammortamento, previo accertamento, da parte di Sviluppo Campania, delle somme effettivamente restituite e rilascio della relativa attestazione, in mancanza della quale la riduzione non può essere effettuata.

## **ARTICOLO 9**

### **INFORMAZIONI DEL GARANTE**

Il Garante è tenuto ad informarsi ed aggiornarsi sulle condizioni patrimoniali del Contraente e, in particolare, sullo svolgimento dei suoi rapporti con Sviluppo Campania. Indipendentemente da

quanto disposto al comma precedente, Sviluppo Campania, comunque, è tenuta, a richiesta del fidejussore, a comunicare, entro i limiti di importo garantito, l'entità della esposizione complessiva del Contraente, quale risultante al momento della richiesta nonché, previa acquisizione, da parte del fidejussore, del consenso del Contraente principale, ulteriori informazioni concernenti l'adempimento del contratto di finanziamento, da parte del Contraente e l'esposizione a suo carico.

Il consenso del Contraente deve essere prestato entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta del Garante ed, in mancanza, si intende acquisito *per silentium*.

Il Garante rinuncia, ora per allora, in ogni caso, a qualsiasi eccezione relativa ad un eventuale aggravamento del rischio anche in deroga all'art. 1956 cod. civ.

#### **ARTICOLO 10**

##### **REGRESSO - SPESE**

Il Contraente ed i suoi successori e/o aventi causa si obbligano a rimborsare al Garante, a semplice richiesta scritta, gli importi dallo stesso pagati a Sviluppo Campania, in esecuzione della presente fideiussione, oltre tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin d'ora ad ogni eventuale eccezione sul pagamento effettuato dal Garante, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 c.c.

Il Garante ha diritto di regresso nei confronti del Contraente e degli altri obbligati e/o co-obbligati, ai fini del recupero di quanto restituito a Sviluppo Campania in adempimento della presente fideiussione.

Cedono a carico del Contraente gli oneri di qualsiasi natura sostenuti dal garante per il recupero delle somme restituite a Sviluppo Campania o comunque versati per effetto dalla presente polizza, oltre quanto previsto dall'art. 11.

#### **ARTICOLO 11**

##### **IMPOSTE E TASSE**

Il Garante assume a proprio carico le imposte, le tasse, i contributi, tributi e gli altri oneri previsti dalla legge, in relazione alla conclusione del presente contratto ed alla sua esecuzione, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del Contraente ai sensi dell'art. 8.

## **ARTICOLO 12**

### **FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni al garante ed al Contraente, in dipendenza della presente polizza, devono essere inviate esclusivamente a mezzo pec ai seguenti indirizzi:

- a) per il garante:
- b) per il contraente:
- c) per il garantito:

In caso di modifica dei predetti indirizzi ove non tempestivamente comunicati alla ovvero non comunicati alle controparti, le comunicazioni verranno effettuate a mezzo raccomandata AR da inviare nella sede legale.

## **ARTICOLO 13**

### **FORO COMPETENTE**

La presente garanzia è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, interpretazione, esecuzione ed estinzione della medesima sarà competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_.

Il Garante

Il Contraente

Le parti dichiarano di aver preso visione ed accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui agli artt. 1 - Oggetto della Garanzia; art. 2 -Precisazioni inerenti l'oggetto; art. 3 Rinuncia alla preventiva escussione ed alle eccezioni – deroga agli artt. 1945, 1955 e 1957 cc; art. 4 - Ulteriori pattuizioni; art. 5 - Durata della garanzia- deroga all'art. 1957 cc; art. 6 - Escussione della garanzia; art. 8 - Svincolo; art. 9 – Informazioni – deroga all'art. 1956 cc; 13 – Foro competente.

Il Garante

Il Contraente

Io sottoscritto Notaio \_\_\_\_\_ certifico che il sig./sigg.ri \_\_\_\_\_  
domiciliato/i per la carica a \_\_\_\_\_ con i poteri di firma per quest'atto in nome e  
per conto di \_\_\_\_\_ nella sua/loro qualità di funzionario/i della stessa, della cui  
identità personale e dei cui poteri ad impegnare la \_\_\_\_\_ io notaio sono certo,  
ha/hanno apposto in mia presenza la sua /loro firma in calce all'atto che precede.

Data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_